

Elezioni dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate

Modificazione delle disposizioni approvate con del. n. 1405 del 05/08/2022

Delibera n. 1679 del 25/10/2024

Modificazione delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1405 di data 5 agosto 2022 avente ad oggetto "Approvazione delle modalità di elezione dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate tramite un sistema di candidatura e di voto elettronico. Articolo 11 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13."

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1679 Prot. n. 10/2024-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modificazione delle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1405 di data 5 agosto 2022 avente ad oggetto "Approvazione delle modalità di elezione dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate tramite un sistema di candidatura e di voto elettronico. Articolo 11 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13."

Il giorno 25 Ottobre 2024 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

SIMONE MARCHIORI

ACHILLE SPINELLI

MARIO TONINA

GIULIA ZANOTELLI

Assenti: VICEPRESIDENTE FRANCESCA GEROSA

Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2024-S180-00079

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 12

Il Relatore comunica quanto segue.

L'articolo 11 della legge provinciale 21 marzo 1977 n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia) dispone che presso ogni scuola dell'infanzia è istituito un comitato di gestione della scuola composto da rappresentanti del personale insegnante, del personale non insegnante, da rappresentanti del comune dove ha sede la scuola, nonché da rappresentanti dei genitori dei bambini. Ogni comitato di gestione dura in carica un triennio, salva la sostituzione dei membri il cui titolo a rappresentare la componente che li ha eletti venga meno.

Il comma 3 dell'articolo 11 della L.P. n. 13/1977 rinvia all'adozione di una deliberazione della Giunta provinciale per la disciplina delle elezioni dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia, sia provinciali che equiparate.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1405, di data 5 agosto 2022, avente ad oggetto "Approvazione delle modalità di elezione dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate tramite un sistema di candidatura e di voto elettronico". Articolo 11 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13" sono state approvate nuove modalità di elezione dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate che prevedono un sistema di candidatura e di voto elettronico, superando e semplificando le modalità previgenti.

L'introduzione della nuova disciplina ha consentito una regolamentazione unitaria ed omogenea per l'intero sistema delle scuole dell'infanzia del territorio provinciale, sia provinciali che equiparate, con particolare riferimento alle modalità di indizione delle elezioni, allo svolgimento delle stesse, alle liste degli elettori e dei candidati, alle schede elettorali digitali, alle modalità di svolgimento delle votazioni, alle operazioni di scrutinio e di attribuzione dei posti con la conseguente proclamazione degli eletti, ed ancora con riferimento ai possibili reclami proponibili avverso i risultati delle elezioni, ai motivi di decadenza dalla carica di membro del comitato di gestione, alla surroga dei membri cessati e alle elezioni suppletive, per finire con la richiesta di designazione delle rappresentanze non elettive e la modalità di prima convocazione dei comitati di gestione. Tali modalità di elezione sono state estese sin dalla prima elezione - svoltasi nell'autunno del 2022 - a tutte le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, comprese le scuole in cui erano operanti comitati di gestione con scadenza diversa rispetto al triennio di validità ordinario, in modo da poter garantire sia un'applicazione omogenea e trasversale delle nuove regole in tutte le scuole, sia una scadenza unitaria dell'operatività dei diversi comitati di gestione in carica.

Il "Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2024/2025", approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 893, del 17 giugno 2024, in particolare la lettera q1), secondo alinea, dell'allegato 2 parte integrante e sostanziale della stessa, con riguardo alle scuole dell'infanzia provinciali di Daiano e di Varena, a seguito del progetto di fusione dei rispettivi comuni nell'attuale nuovo comune di Ville di Fiemme,

ha disposto l'avvio, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, di un processo di unificazione dell'utenza delle due scuole dell'infanzia provinciali nella nuova scuola provinciale Daiano-Varena, con sede ubicata presso quella che è stata sino all'anno scolastico 2023/2024 la sede della scuola dell'infanzia provinciale di Daiano, seppur provvisoriamente collocata presso il plesso di Varena in vista dell'avvio dei lavori della sede di Daiano. Lo stesso Programma annuale ha altresì formalizzato il processo di provincializzazione della scuola dell'infanzia equiparata di Caldonazzo ai sensi dell'articolo 54 della L.P. n. 13/1977.

Nel rispetto della disciplina prevista dalla sopra citata deliberazione n. 1405, di data 5

RIFERIMENTO : 2024-S180-00079

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 12

agosto 2022, si svolgeranno le ultime elezioni suppletive dei comitati di gestione relative al triennio di attuale vigenza 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 al fine di garantire la copertura delle sole componenti eventualmente scoperte, compresa la nuova scuola dell'infanzia provinciale di Caldonazzo qualora abbia la necessità di procedere ad elezioni suppletive. In occasione delle elezioni suppletive 2024/2025 si dovrà procedere anche con l'elezione di tutte le componenti elettive del comitato di gestione della nuova scuola dell'infanzia provinciale di Daiano-Varena.

Al fine di improntare l'attività amministrativa a criteri di semplificazione, economicità ed efficienza, si ritiene opportuno prevedere che sul territorio provinciale vi siano comitati di gestione con scadenze temporali uguali per garantire un'omogeneità temporale tale da consentire una gestione unitaria del processo di rinnovo di tutte le componenti elettive, di tutti i comitati di gestione, lasciando che tutte le componenti restino in carica per tre anni scolastici, come previsto dal comma 5 dell'articolo 11 della sopra citata L.P. n. 13/1977, salvo il caso in cui l'elezione avvenga nel corso del triennio scolastico perché in tal caso, al fine di uniformare i termini di scadenza, il nuovo comitato resterà in carica per il solo periodo residuale del triennio di riferimento.

Tutto ciò premesso, si ritiene pertanto opportuno procedere con una modifica e riapprovazione dell'allegato A), costituente parte integrante e sostanziale della sopra citata deliberazione n. 1405/2022, recante "Modalità di elezione dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate tramite un sistema di candidatura e di voto elettronico. Articolo 11 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13", riformulando il comma 8 dell'articolo 1 nel seguente modo: "8. Il comitato di gestione è nominato dal coordinatore

pedagogico di riferimento, per le scuole dell'infanzia provinciali, o dall'ente gestore della scuola di riferimento, per le scuole dell'infanzia equiparate, e dura in carica un triennio, salva la surroga dei membri secondo quanto previsto dall'articolo 11. In ogni caso, al fine di garantire economicità ed efficienza amministrativa ed uniformare la scadenza di tutti i comitati di gestione, ogni qualvolta vi siano unificazioni di scuole si deve procedere all'elezione del nuovo comitato di gestione della nuova scuola che tuttavia non resta in carica per il triennio di validità ordinario di vigenza dei comitati di gestione, bensì per una durata pari a quella residuale prevista per tutti gli altri comitati di gestione.".

Si ritiene, infine, di dare atto che il comitato di gestione della scuola dell'infanzia di Caldonazzo, provinciale a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, prosegue regolarmente la propria attività, non essendo variate le componenti elettive, ricorrendo casomai alle elezioni suppletive, al pari di tutte le scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento, qualora ne sia ravvisata la necessità rinviando alla competenza del Comune di Caldonazzo per quanto riguarda i rappresentanti comunali e cioè la componente non elettiva.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 , concernente l'ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento, ed in particolare l'articolo 11;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1405, di data 5 agosto 2022;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 893 di data 17 giugno 2024;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la propria deliberazione n.

RIFERIMENTO : 2024-S180-00079

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 12

1405/2022 recante "Modalità di elezione dei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate tramite un sistema di candidatura e di voto elettronico. Articolo 11 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13", riapprovando l'Allegato A) della stessa nella nuova versione allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, modificando il comma 8 dell'articolo 1;

2. di dare atto che il comitato di gestione della scuola dell'infanzia di Caldonazzo, provinciale a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, prosegue regolarmente la propria attività, non essendo variate le componenti elettive, ricorrendo casomai alle elezioni suppletive, al pari di tutte le scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento, qualora ne sia riscontrata la necessità rinviando alla competenza del Comune di Caldonazzo per quanto riguarda i rappresentanti comunali e cioè la componente non elettiva;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio provinciale;

4. di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

RIFERIMENTO : 2024-S180-00079

Pag 4 di 5 CA

Num. prog. 4 di 12

Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.